



# *Comune di Vialfrè*

*Città Metropolitana di Torino*

## *Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Nr.46*

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 - PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2020.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** - addì DUE del Mese di DICEMBRE, alle ore quindici e minuti trenta - nella sala comunale delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, vennero convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO - Sindaco	Si
2. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco	Si
3. PUTTO LARA - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. FASCIO DR. LUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 - PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2020.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in ordine:

X) alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FASCIO DR. LUCA

X) alla regolarità contabile.

c) il presente atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio per cui non si esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GIANOGGIO VERCELLINO PIETRO

**LA GIUNTA COMUNALE**

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa Legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4

dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. [6, comma 6](#), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che, con proprio Decreto del 08/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attualmente ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 562 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 54.288,39;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto dal 1° gennaio 2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero o in eccedenza;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Rilevato che, per l'anno 2020, non emergono situazioni di personale in esubero o in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come acclarato con la deliberazione della G.C. n. 38 del 02/12/2019;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che nell'anno 2019 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente e che attualmente non se ne prevedono, nel 2020, nel 2021 e nel 2022;

Vista la spesa del personale in Servizio che, alla data attuale, è pari ad € 52.115,00;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2020 non può beneficiare anche dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018-2019;

Considerato che attualmente per il triennio 2020-2021-2022 non si prevedono assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione GC. n. 25 del 29/04/2017;

Richiamato il vigente C.C.N.L., Comparto "Funzioni Locali", sottoscritto in data 21 maggio 2018;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. c.1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

### **DELIBERA**

di approvare il seguente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, comprensivo del Piano assunzionale per l'anno 2020:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 562 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 54.288,39;
- b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, non emergono situazioni di personale in esubero; l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 52.115,00;
- c) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 e nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, vengono previste le seguenti assunzioni:

1) al momento, non si prevedono assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2020, 2021, 2022;

- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 562 e seguenti, della L. n. 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale (cosiddetta "spesa potenziale massima");
- di approvare l'allegato organigramma, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree poste alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei Conti per la resa del parere ed il successivo inserimento nella nota di aggiornamento del D.U.P.S. 2020/2022;
- di trasmettere il presente piano alle Organizzazioni Sindacali.

Con successiva e separata votazione palese unanime e favorevole espressa ai sensi di quanto disposto dall'art 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere con gli atti successivi, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FASCIO DR. LUCA

---

	<p style="text-align: center;"><b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b> (art. 124 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.)</p> <p>N. 90      Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07/04/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Li 07.04.2020</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FASCIO DR. LUCA</p>
<p>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE</p> <p>In carta libera ad uso Amministrativo.</p> <p>Vialfrè li IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b> (art. 134- 4° comma del D.L. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la suestesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L. 267/2000.</p> <p>Li 02/12/2019</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FASCIO DR. LUCA</p>